

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI" E DI TUTTI I COMUNI ADERENTI (COPPARO, FORMIGNANA, TRESIGALLO, JOLANDA DI SAVOIA, RO, BERRA) PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 31/12/2022.

INDICE

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
1	Oggetto del servizio	3
2	Prestazioni previste	3
3	Durata e decorrenza del servizio	4
4	Corrispettivo del servizio ed importo dell'appalto	4
5	Pagamento dei premi assicurativi	7
6	Obblighi del Broker	7
7	Divieto di cessione del contratto	7
8	Divieti	7
9	Polizza assicurativa	8
10	Garanzia definitiva	8
11	Stipula del contratto e spese contrattuali	9
12	Risoluzione del contratto	9
13	Recesso del committente	9
14	Inadempienze contrattuali e responsabilità del Broker	9
15	Penali per inadempienza contrattuale	9
16	Duvri	10
17	Attestazione di regolare esecuzione	10
18	Controversie	10
19	Foro competente	10
20	Trattamento dei dati personali	10
21	Norme finali	11

ART. 1**OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il presente Capitolato regola l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" e dei Comuni aderenti (Copparo, Formignana, Tresigallo, Jolanda di Savoia, Ro Ferrarese, Berra), ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP.

ART.2**PRESTAZIONI PREVISTE**

1. analisi dei rischi attinenti a tutti i settori di attività di competenza del Comune/Unione, predisponendo uno studio di valutazione e di fattibilità delle esposizioni effettive e probabili in linea con le previsioni normative e giurisprudenziali ai fini di acquisire le migliori coperture presenti sul mercato assicurativo;
2. analisi dei contratti assicurativi in essere, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, ai fini dell'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative ed al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi a carico degli enti, anche con l'eventuale proposta di revisione e/o risoluzione di tali contratti;
3. Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza di capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;
4. predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte ricevute dalle varie compagnie assicurative, nell'ambito delle indagini di mercato, evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;
5. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi in essere e dei relativi adempimenti contrattuali. In particolare il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, è facoltà dei singoli enti di cui all'art. 1 effettuare il pagamento dei premi direttamente alle compagnie assicuratrici ovvero per il tramite del Broker. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa;
6. assistenza tecnica e gestione dei sinistri, sia quando l'ente venga a trovarsi nella veste di danneggiante sia di danneggiato, ed anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto;
7. predisposizione di strumenti informatici personalizzati da mettere a disposizione degli Enti di cui all'art. 1 per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri;
8. formazione ed aggiornamento in materia assicurativa destinata al personale dell'Ente cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative, nonché al personale tecnico ed amministrativo chiamato ad individuare le polizze per lavori, servizi e forniture da inserire nei capitolati di gara;

9. formazione ed aggiornamento destinati ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi;
10. servizi aggiuntivi offerti in sede di gara. Eventuali proposte per servizi ulteriori senza maggiori oneri a carico degli Enti, verranno valutati in relazione all'adeguatezza degli stessi rispetto ai vantaggi economici che comportano per gli Enti nonché al miglioramento dell'efficienza del servizio assicurativo.

ART. 3

DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

L'appalto del servizio ha durata pari a 3 (tre) anni e decorrerà dal 01/01/2018 (o comunque dalla data di affidamento del servizio) fino al 31/12/2020 con possibilità di prosecuzione del servizio una sola volta fino al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Committente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 l'opzione di proroga della durata massima di 6 (sei) mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di gara e consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, di seguito si riepilogano per singolo ente i termini di attivazione del presente incarico:

ENTE	DECORRENZA INCARICO
UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI	27/01/2018
COMUNE DI COPPARO	01/01/2018
COMUNE DI FORMIGNANA	01/02/2018
COMUNE DI TRESIGALLO	01/02/2018
COMUNE DI RO	01/01/2018
COMUNE DI BERRA	11/05/2018
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	01/01/2018

L'incarico cesserà di produrre effetti, nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero, in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

ART. 4

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui al presente Capitolato non comporta per gli enti di cui all'Art. 1 alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, in base alla normativa vigente, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali saranno stipulate, rinnovate e prorogate le polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui gli Enti di cui all'art. 1 non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Le provvigioni del presente appalto sono stabilite nella percentuale fissa, da applicarsi sui premi imponibili delle polizze, del 5% per le polizze R.C. Auto e del 10% per le polizze Rami Elementari.

Il valore stimato del presente appalto è quantificato in € 112.226,85, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, ed è determinato sulla base delle commissioni previste dagli attuali contratti assicurativi di ogni Ente di cui all'art.1, applicando le provvigioni fisse di gara:

SUDDIVISIONE POLIZZE

POLIZZA	ENTI	PREMIO ANNUO IMPONIBILE 2017	TOTALE COMPLESSIVO PER POLIZZA	PROVVIGIONE DI GARA %	IMPORTO PROVVIGIONE
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	Comune di Copparo	€ 9.931,07	€ 31.340,67	5%	€ 1.567,03
	Comune di Formignana	€ 6.408,46			
	Comune di Tresigallo	€ 3.331,61			
	Comune di Ro	€ 4.430,55			
	Comune di Jolanda di Savoia	€ 5.015,09			
	Comune di Berra	€ 2.223,89			
DANNI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER CONTO DELL'ENTE - KASKO	Comune di Copparo	€ 475,00	€ 6.113,76	5%	€ 305,69
	Comune di Formignana	€ 1.409,69			
	Comune di Tresigallo	€ 1.409,69			
	Comune di Ro	€ 1.850,22			
	Comune di Jolanda di Savoia	€ 969,16			
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA	Comune di Copparo + assicurato aggiunto Unione dei Comuni	€ 36.968,00	€ 85.240,61	10%	€ 8.524,06
	Comune di Formignana	€ 10.061,36			
	Comune di Tresigallo	€ 18.500,00			
	Comune di Ro	€ 3.690,80			
	Comune di Jolanda di Savoia	€ 9.815,95			
	Comune di Berra	€ 6.204,50			
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	Unione dei Comuni	€ 10.320,65	€ 23.099,17	10%	€ 2.309,91
	Comune di Copparo	€ 4.150,99			
	Comune di Formignana	€ 2.044,99			
	Comune di Tresigallo	€ 2.167,69			
	Comune di Ro	€ 1.963,20			
	Comune di Jolanda di Savoia	€ 2.451,65			
	Comune di Copparo + assicurato aggiunto Unione	€ 6.124,86			

INFORTUNI CUMULATIVA	<i>dei Comuni</i>		€ 13.693,68	10%	€ 1.369,37
	Comune di Formignana	€ 1.385,33			
	Comune di Tresigallo	€ 3.490,80			
	Comune di Ro	€ 760,00			
	Comune di Jolanda di Savoia	€ 1.451,71			
	Comune di Berra	€ 480,98			
ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO	Comune di Copparo	€ 27.419,04	€ 63.764,19	10%	€ 6.376,42
	Comune di Formignana	€ 5.644,15			
	Comune di Tresigallo	€ 11.845,39			
	Comune di Ro	€ 6.907,97			
	Comune di Jolanda di Savoia	€ 8.997,95			
	Comune di Berra	2.949,69			
FURTO	Comune di Formignana	€ 926,38	€ 2.276,07	10%	€ 227,61
	Comune di Tresigallo	€ 1.349,69			
TUTELA LEGALE	Comune di Formignana	€ 1.649,48	€ 17.652,78	10%	€ 1.765,28
	Comune di Tresigallo	€ 3.422,68			
	Comune di Ro	€ 8.580,62			
	Comune di Jolanda di Savoia	€ 4.000,00			
TOTALE ANNUO			€ 243.180,93		€ 22.445,37
TOTALE					€ 112.226,85

SUDDIVISIONE IMPORTI A BASE DI GARA

ENTE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
UNIONE TERRE E FIUMI	€ 1.032,07	€ 5.160,35
COMUNE DI COPPARO	€ 7.986,59	€ 39.932,95
COMUNE DI FORMIGNANA	€ 2.562,07	€ 12.810,38
COMUNE DI TRESIGALLO	€ 4.314,69	€ 21.573,45
COMUNE DI RO	€ 2.504,29	€ 12.521,48
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	€ 2.970,94	€ 14.854,69
COMUNE DI BERRA	€ 1.074,72	€ 5.373,55
TOTALI	€ 22.445,37	€ 112.226,85

ART. 5**PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Gli Enti provvedono al pagamento dei premi assicurativi, ciascuno per la quota di propria competenza direttamente alle compagnie assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte previa verifica del Broker.

E' facoltà di ciascun Ente effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker, in questo caso tale corresponsione produrrà effetti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile al Broker.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per ciascun Ente, senza alcuna responsabilità solidale tra gli stessi. Non saranno imputabili agli Enti gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a trasmettere agli Enti le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6**OBBLIGHI DEL BROKER**

Il Broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

1. svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse degli enti, secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
2. garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali gli enti hanno stipulato le polizze assicurative;
3. assicurare la gestione del programma assicurativo degli enti e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'Ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
4. rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte degli enti interessati, non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
5. nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, assicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;
6. comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazioni della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza .

ART. 7**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

ART. 8**DIVIETI**

Al broker affidatario è espressamente vietato di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con gli Enti di cui all'art. 1, di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare gli Enti suddetti senza un preventivo esplicito consenso.

E' fatto altresì divieto al Broker affidatario di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con le Amministrazioni, il servizio. La sospensione del servizio per decisione unilaterali, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Per il servizio di brokeraggio è vietata qualsiasi forma di subappalto.

ART. 9

POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati agli Enti di cui all'art. 1 o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto i suddetti Enti da qualsiasi obbligazione dei confronti di terzi.

E' obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile Terzi, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 2.500.000,00.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico del Broker.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal Broker prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto.

ART. 10

GARANZIA DEFINITIVA

Il Broker affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.L.gs. n. 50/2016, dovrà presentare una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che gli enti di cui all'art. 1 dovessero sostenere per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento. Resta salvo per gli Enti suddetti l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Tale cauzione, qualora utilizzata, dovrà essere prontamente reintegrata in tutto o in parte.

Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta degli Enti di cui all'art. 1 e la rinuncia al beneficiario della escussione del debitore principale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell'affidamento.

ART. 11

STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

E' prevista la sottoscrizione di un contratto per ciascuno degli Enti di cui all'art. 1.

ART. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto di applica la disciplina di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016. Non saranno applicate le disposizioni del Codice Civile.

ART. 13

RECESSO DEL COMMITTENTE

Per il recesso si applica la disciplina di cui all'art. 109 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Non saranno applicate le disposizioni del Codice Civile.

ART. 14

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare dagli enti committenti.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Gli enti interessati hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 15

PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE

L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed i Comuni di cui all'art. 1 hanno la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con al stipula del contratto e definite dal presente capitolato, nel disciplinare o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere del termine di 15 giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del c.c. senza alcun genere di indennità e compenso del broker. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 16

DUVRI

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3 – bis del D.Lgs.n. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere apri a zero.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, gli Enti di cui all'art. 1 procederanno alla redazione del DUVRI.

ART. 17

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010 gli Enti di cui all'art.1 provvederanno all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, in luogo del verbale di verifica di conformità.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi previsti dall'art. 325 comma 2 del DPR 207/2010.

Successivamente all'emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 18

CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Capitolato, nonché del contratto, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 19

FORO COMPETENTE

Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Ferrara.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196 s.m.i.:

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dati personali"), gli Enti comunicano che è loro intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” ed al regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005;
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- Codice Civile